



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA - ART. 459 C.P.P.

N. 08/002880 R.G. G.I.P.

N. 714/08 R.D.P.

C.P. esecutivo il 01-07-08

Opposizione in data: 1/1

Presentata da _____

N. C.P. 1426/08

Redatta scheda il _____

CANCELLIERE "1"
(Dot.ssa Giulina Scardo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 07/015714 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 21/11/2007 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. FABRIZIO CELENZA pervenuta in data 08/03/2008 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:
KRISTJA/KOSTANDIN nato il 30/01/1954 a DURAZZO (ALBANIA) e residente in ROVERCHIARA (VR) VIA SANTA TERESA 48

DIFENSORE D'UFFICIO : Avv. Francesco NENZ del Foro di Verona

IMPUTATO

della contravvenzione di cui all'art. 727 comma 2 c.p., perché deteneva i propri cani (un meticcio nero, un meticcio rosso, un meticcio bianco) in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (nella specie, il primo animale veniva lasciato all'interno di una gabbia dell'area di m. 1,5 per 1,00, coperta con cellophane ed esposta al sole; gli altri due cani venivano legati a delle catene in un'area completamente esposta al sole e senza disporre di una sufficiente quantità di acqua fresca).
In ROVERCHIARA, fino all'agosto 2007.

Ritenuto che:

- > sussistono prove sufficienti di responsabilità desunte dall'esposto - denuncia della L.A.V. Lega Anti Vivisezione - Sede di Verona;
- > la pena pecuniaria, richiesta dal Pubblico Ministero appare congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;

F. Q. M.

Visti gli artt. 459, 460 c.p.p.

Condanna **KRISTJA/KOSTANDIN**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di **€ 600,00 di ammenda**
(p.b. € 1.200,00, diminuita della metà art. 459 comma 2 c.p.p.);

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento della spesa di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole: in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.)
- Che l'imputato è il difendente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale col luogo ove l'interessato si trovi.

- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 461 c.p.p., per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p., in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (artt. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (artt. 444 e 557 c.p.p.), o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. o art. 141 comma 3 D.Lvo 271/99).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lvo. 271/99).
- Che l'imputato è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o delle elezioni, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria mediante deposito in cancelleria (art. 164 c.p.p.).

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

VERONA, 16 APR 2008

Il Cancelliere C1
Dott. Cristina Soardo



Il Giudice
Dott. RITA CACCAMO

ATTO DI PRECETTO

(Art. 460 comma 3 c.p.p., artt. 212, 215 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

Il Cancelliere del Tribunale di VERONA, visto il soprastesso D.P.

INGIUNGE

al condannato sopra indicato di pagare al Concessionario dei servizi di Cassa competente per zona (CARIVERONA Banca Spa, agenzie di Verona e province per la città e provincia di Verona) entro UN MESE dalla scadenza del termine per proporre opposizione al D.P., la pena pecuniaria come in calce specificata.
ENTRO 10 GIORNI DALL'AVVENUTO PAGAMENTO, LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INVIATA ALL'UFFICIO CAMPIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI VERONA, CORTE ZANCONATI 1.
Con avvertenza che, scaduto inudimento il termine per il pagamento e per il deposito della relativa ricevuta, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo per dare corso alla procedura esecutiva e, in caso di insolvenza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 690 C.P.P.

VERONA, 16 APR 2008

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VERONA, 16 APR 2008

IL CANCELLIERE C1
Dott. Cristina SOARDO

AVVERTENZA per il pagamento
 Effettuare il pagamento presso Ufficio postale o sportello bancario con modello di pagamento P 26, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i dati anagrafici, i codici IV indicati, l'importo corrispondente al cod. di tributo e il numero di R.G. G.I.P.

SPECIFICA DELLE PENE PECUNIARIE

EURO 600,00 Cod. 772T